


UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO



COMUNE
DI
CESENA

Stazione Unica Appaltante

Sede legale di Cesena

Tel. 0547/356231 Fax: 0547/356572

BANDO DI PROCEDURA APERTA

CIG: 741799424D

P.G.N. 0015809/275

Cesena, 11 APR. 2018.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO- STAZIONE UNICA APPALTANTE – Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC), Tel. 0547/356111, Fax n. 0547/356457, a seguito della delibera del Consiglio dell'Unione n° 5 del 31 marzo 2015 e della Convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2015 P.G.N. 45619, esecutiva dal 2 dicembre 2015 per conto del COMUNE di CESENA in esecuzione delle Determine Dirigenziali n. 384/2018 del 16/03/2018, esecutiva dal 22/03/2018, e n. 449/2018 del 27/03/2018 indice procedura aperta ex art. 60 del Dlgs n°50/2016.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto di servizio (art 3 c.1 lett. ss) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 oggetto del presente Bando è affidato ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. d) e 60 del D.Lgs n.50/2016 mediante procedura aperta utilizzando il criterio "*dell'offerta economicamente più vantaggiosa*", art 95 c. 2 e c.3 dello stesso D.Lgs. n.50/2016.

3. OGGETTO

COMUNE DI CESENA – APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 20 GIUGNO E IL 31 AGOSTO DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020 così come dettagliatamente descritto nel presente Bando e nel Capitolato (all. n. 1).

CPV 80110000-8 Servizi di Istruzione prescolastica – Servizi di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 di cui agli artt. 140 e 142.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ORE 13,00 DEL GIORNO 14 MAGGIO 2018.

La prima seduta pubblica di gara si terrà il **giorno 15 maggio 2018 alle ore 9,00** in una sala della sede dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

4. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Il **valore presunto complessivo** dell'appalto del servizio determinato ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo compreso tra il 20 giugno e il 31 agosto degli anni 2018, 2019, 2020 è pari a **Euro 585.000,00** iva esclusa.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso : Euro 0,00.

Costo complessivo della manodopera di cui all'art. 23 c. 16 D.Lgs. n. 50/2016: Euro 488.700,00.

L'importo posto a base di gara, su cui effettuare l'offerta economica, è individuato nel costo annuo complessivo presunto del servizio, riferito al periodo di apertura relativo al mese di luglio (dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30), quantificato in Euro 185.000,00 al netto di IVA.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Lo svolgimento dell'appalto del servizio è compreso nel periodo tra il 20 giugno e il 31 agosto degli anni 2018, 2019, 2020.

6. LUOGHI DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione delle attività del servizio sono gli immobili di proprietà comunale adibiti al servizio di nidi e scuole d'infanzia (allo scopo idonei ed arredati), con l'utilizzo delle attrezzature ivi presenti come dettagliatamente individuati e descritti nell'inventario beni che sarà sottoscritto dal Comune di Cesena e dall'Impresa Appaltatrice nel verbale di consegna degli spazi (concessione gratuita) e del servizio. L'individuazione dei locali (n. 2-3 nidi d'infanzia e n. 2-3 scuole d'infanzia) avverrà sulla base delle iscrizioni pervenute e in base alle effettive disponibilità estive dei plessi scolastici, tenuto conto di eventuali lavori di manutenzione in corso negli edifici. Oneri ed obblighi in ordine alla corretta gestione delle sedi e delle attrezzature, sono descritti all'art. 4 del Capitolato allegato al presente Bando.

Si allega al presente Bando (all. n. 2), l'elenco completo e l'ubicazione delle scuole dell'infanzia e degli asili nido da cui saranno individuate le sedi nelle quali sarà svolto l'appalto del servizio.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 in forma singola o associata in possesso dei requisiti di seguito elencati.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, nel modulo "allegato A", per quali consorziati il consorzio concorre (fatto salvo quanto previsto dall'art.48 comma 7bis) .

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta consorzi questi dovranno essere in grado di eseguire direttamente i servizi, non è quindi consentita ulteriore indicazione di imprese esecutrici da parte di questi ultimi.

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, ex art. 48, 8° comma del D.Lgs. n°50/2016, di concorrenti e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), costituiti o da costituire successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016 (fatti salvi i casi di cui al comma 19ter) è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del comma 10.

In caso di raggruppamenti di imprese costituenti ai sensi dell'art 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'istanza di partecipazione dovrà contenere l'impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo invitata, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi del comma 4 dell'art 48 devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nella stessa misura delle quote di partecipazione al R.T.I.

AVVALIMENTO

Il concorrente a dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui alle successive lettere c), d), e) può avvalersi, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n° 50/2016 dei requisiti di altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di cui all'oggetto di gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione di entrambi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria, per mezzo dell'impresa concorrente, dovrà dimostrare i requisiti e produrre la documentazione di cui al punto 11 del bando e del modello di autocertificazione allegato "B".

COMPARTECIPAZIONE

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; si procederà in tal caso, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti) di Consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

CONCORRENTI STRANIERI

Le imprese straniere, aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, sono ammesse a partecipare alle condizioni previste dell'art. 45 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art 80 D.Lgs. n.50/2016)

a) Assenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e di cui all'“allegato A” al presente bando.

Nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del RD 13/3/1942 n. 267 occorrerà presentare l'autorizzazione a partecipare alla gara del Tribunale se non è stato ancora emesso il decreto di ammissione.

Se la ditta è stata ammessa al concordato con continuità aziendale occorrerà presentare l'autorizzazione del giudice delegato di cui dell'art. 110 del D.Lgs. n°50/2016 comma 3.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

b) Iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi dell'Unione Europea), per categorie di attività compatibili con quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di impresa con sede estera si dovrà possedere l'iscrizione a uno dei registri commerciali o professionali dello stato di cui all'allegato XVI, ai sensi dell'art 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art.83 comma 4 e 5 D.lgs 50/2016)

- c) idonea dichiarazione bancaria** con la quale l'istituto bancario dichiara che, in base alle informazioni in suo possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- d) fatturato complessivo** per servizi educativi analoghi a quelli oggetto della gara nella fascia 0-6 anni realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore a complessivi € 400.000 (quattrocentomila) (Iva esclusa);

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI (art.83 comma 6 D.lgs 50/2016)

e) **avere effettuato a regola d'arte e con buon esito**, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 servizi educativi per la prima infanzia analoghi a quelli oggetto di gara (fascia 0-6 anni) affidati da enti pubblici e/o da privati.

8. CONSORZI - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ORIZZONTALI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla gara di R.T.I. orizzontali e di consorzi ordinari di cui all'art.48 del D.lgs. 50/2016 i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

- I requisiti di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati devono essere posseduti da tutti i componenti il R.T.I.;
- Il requisito di cui ai punti d) e e) deve essere posseduto cumulativamente in relazione alle quote di partecipazione al Raggruppamento;

La mandataria dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e avere la maggioranza dei requisiti di cui alle lettere d) e e).

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo **dovranno dichiarare le quote di partecipazione al Raggruppamento ai fini del possesso** del requisito di cui ai punti d) e e), che dovranno essere posseduti almeno in tale misura.

Tutte le società costituenti il raggruppamento devono fornire le dichiarazioni previste compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo "allegato A"; i moduli di ciascun componente il raggruppamento dovranno essere inseriti in un'unica busta.

In caso di Raggruppamento costituendo l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

CONSORZI DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.LGS. 50/2016

I requisiti di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati devono essere posseduti per intero dal Consorzio e dal soggetto esecutore (Consoziata indicata);

Il requisito di cui al punto d) e e) deve essere posseduto per intero dal soggetto esecutore (Consoziata indicata).

In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti minimi richiesti per la partecipazione (allegando la documentazione richiesta) che saranno altresì verificati direttamente dalla stazione appaltante sulla base delle indicazioni rese dal concorrente a tale scopo nei modelli allegati.

In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il raggruppamento dovrà essere costituito con atto notarile entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione.

Al fine di poter procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, senza rallentamenti della procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non è richiesto il PASSOE, in attesa della Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 81 comma 1 del

D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria sulla base delle autodichiarazioni presentate in sede di gara.

9. GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016, per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione a corredo della domanda, di una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo presunto dell'appalto (e quindi di euro 11.700,00); è possibile ridurre l'importo di tale garanzia, nella misura e nei casi previsti all'art. 93 comma 7 del D.lgs.n. 50/2016, presentando copia autocertificata conforme di tale documentazione oppure qualora si tratti di microimprese, piccole e medie imprese (in caso di R.T.I. o di Avvalimento per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese; diversamente non è ammessa alcuna riduzione.)

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto riconducibile all'affidatario ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.lgs 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Si precisa che l'affidatario dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale o nella misura diversa prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art 103 c. 3 del D.Lgs.50/2016).

E' prevista altresì a carico dell'Impresa Aggiudicataria apposita assicurazione per danni e responsabilità civile come indicato all'art. 10 del Capitolato.

10. ELABORATI DI GARA – DOCUMENTAZIONE – PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il presente bando e gli allegati sono pubblicati sul PROFILO COMMITTENTE presso il sito internet dell'Unione dei Comuni Valle del Savio: www.unionevallesavio.it

Eventuali richieste di chiarimento formulate in forma scritta dovranno pervenire tassativamente **entro il giorno 4 maggio 2018 ore 13.00** all'indirizzo mail: appaltisua@unionevallesavio.it . Le risposte d'interesse generale saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante. **Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.**

I documenti di cui sopra sono altresì visibili presso la Stazione Unica Appaltante dell'Unione dei Comuni Valle del Savio a Cesena, Piazza del Popolo 10 - nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle 13,00 e Giovedì dalle 14,30 alle 16,00.

Il Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione del Comune di Cesena (Dirigente Dott.ssa Monica Esposito - tel. 0547/356240; Responsabile P.O. dott. Massimo Lodovici – tel. 0547/356325) è disponibile per **chiarimenti tecnici e informazioni operative sullo svolgimento del servizio.**

Per eventuale presa visione dei luoghi, contattare il Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione del Comune di Cesena - dott. Massimo Lodovici - al n. tel. 0547/356325.

Copia della documentazione attestante ***l'organigramma dei lavoratori impegnati nel servizio nell'anno 2017*** (ai fini della clausola sociale di cui all'art. 18 del capitolato speciale) potrà essere richiesta all'indirizzo mail: appaltisua@unionevallesavio.it; conseguentemente si provvederà alla trasmissione informatica della stessa

11. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta scritta in lingua italiana, in plico esterno sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell'UNIONE – SUA- a mezzo servizio postale raccomandato o altra forma di recapito autorizzato, o direttamente a mano, con rilascio da parte dell'Ufficio di apposita ricevuta, **entro le ore 13,00 del giorno 14 MAGGIO 2018.**

Tale piego dovrà essere indirizzato all'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO-STAZIONE UNICA APPALTANTE – C/O UFFICIO PROTOCOLLO, Piazzetta Cesenati del 1377 (lato Rocca) 47521 CESENA (FC) e dovrà riportare il giorno fissato per la **scadenza** della gara, l'indicazione del servizio oggetto dell'appalto ed il nominativo e FAX/PEC dell'impresa/e mittente/i.

Si precisa, **ai fini della consegna a mano o tramite corriere**, che detto Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13,30. Giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti va riportato sul plico l'indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta rigorosamente **chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del concorrente e la dicitura**, rispettivamente:

- "A – Documentazione";
- "B – Offerta tecnica";
- "C – Offerta economica".

Nella busta "A - Documentazione" deve essere contenuto, a pena esclusione, quanto segue:

1. ISTANZA, in bollo, **di partecipazione alla gara comprendente dichiarazioni relative all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, dichiarazioni ai fini dell'adeguamento alla normativa anticorruzione, nonché alla sussistenza delle condizioni per la partecipazione alla gara.** L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive devono essere formalizzate come da modello "allegato A" e contenere tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legalmente nominati dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura oppure verbale del Consiglio di Amministrazione. All'istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, **copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.**

IN CASO DI AVVALIMENTO:

- DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, redatta conformemente al modello allegato "B" del presente bando, comprendente altresì le dichiarazioni di cui all'art 89 comma 1 del D.lgs.50/2016.
- CONTRATTO (in originale o copia autenticata notarile) di cui all'art. 89 comma 1 ultimi due periodi del D.lgs.50/2016 relativo alla specifica procedura di gara, nel quale dovranno essere indicati a pena nullità i requisiti di capacità economica finanziaria e/o di capacità tecnico – professionale per i quali il concorrente si avvale e le effettive risorse messe a disposizione del concorrente.
E' ammissibile l'avvalimento esclusivamente per i requisiti di cui al precedente punto 7 lettere C), D), E)

2. UNA IDONEA DICHIARAZIONE BANCARIA (ORIGINALE), di cui al **punto 7 lett C)**, con la quale l'istituto bancario dichiara che, in base alle informazioni in suo possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto.

3. ORIGINALE DELLA CAUZIONE (GARANZIA PROVVISORIA), pari al 2% (due per cento) del valore dell'appalto del servizio posto a base di gara (e quindi **Euro 11.700**).

E' possibile ridurre l'importo di tale garanzia nelle misura e nei casi previsti all'art. 93 comma 7 del D.lgs.n. 50/2016 presentando copia autocertificata conforme di tale documentazione oppure qualora si tratti di microimprese, piccole e medie imprese.

(In caso di R.T.I. o di Avvalimento per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese; diversamente non è ammessa alcuna riduzione.)

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto riconducibile all'affidatario ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Dlgs 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La fideiussione bancaria o assicurativa, a favore dell'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO -SUA- dovrà essere conforme allo Schema Tipo 1.1 – Scheda Tecnica 1.1, di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 CON LE SEGUENTI ESPRESSE PRECISAZIONI:

- previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, c.c.;
- validità della cauzione di almeno 210 (duecentodieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta indicata nel bando di gara;
- ai sensi dell'art.,93 comma 5 D.lgs. n 50/2016 espresso impegno del garante di rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni, su richiesta della Stazione appaltante.

Sarà accettata, eventualmente, anche espressa condizione particolare, che renda in ogni caso la cauzione conforme al bando, quale la seguente: *“la cauzione è presentata in maniera pienamente conforme alla disciplina indicata nel bando di gara in oggetto ed eventuali clausole difformi devono intendersi in tal senso rettificata”.*

Qualora si effettuasse in contanti, il versamento potrà avvenire con Bonifico Bancario sul seguente IBAN DELL'UNIONE: IT 66 N 06120 23933 T20330048001, indicando quale causale: “cauzione provvisoria gara SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI - COMUNE DI CESENA - Cig. 741799424D” e l'originale della ricevuta sarà inserito fra i documenti.

E' possibile costituire la cauzione anche con assegno circolare da intestare a UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO- STAZIONE UNICA APPALTANTE, piazza del Popolo 10 Cesena. Al fine di garantire la validità della garanzia per il termine previsto dagli atti di gara, il titolo verrà posto all'incasso.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione, (ad eccezione, ex art 93 c8 del D.lgs 50/2016, delle microimprese, piccole e medie imprese) la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la polizza di cui all'art. 103 del Dlgs. n° 50/2016 in favore del COMUNE DI CESENA di cui in oggetto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Qualora sia presentata copia di fideiussione firmata digitalmente si provvederà all'acquisizione e dell'originale in forma digitale secondo le indicazioni del fideiussore.

Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 93 comma 2 ultimo periodo DPR 207/2000 la cauzione, dovrà contenere l'individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Avvalimento dovrà indicare esattamente anche l'impresa ausiliaria.

4. RICEVUTA del versamento di EURO 70,00 (settanta/00), quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) da effettuarsi come da istruzioni operative reperibili presso il sito www.anticorruzione.it (*Contributi in sede di gara*).

Si evidenzia che è comunque necessario iscriversi on line al Servizio di Riscossione presso il sito web dell'Autorità: www.anticorruzione.it

La ricevuta di cui sopra verrà fornita solo dalla capogruppo. Nel caso di RTI e consorzi il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.

(solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti)

(5.) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio, ovvero copia autentica del contratto di rete.

(Oppure in caso di raggruppamenti di imprese costituendi)

(5.) Apposita sottoscrizione di tutte le imprese **DELL'IMPEGNO ESPRESSO CHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE ESSE CONFERIRANNO MANDATO COLLETTIVO** speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. (utilizzando l'allegato A al presente bando tale dichiarazione è già ivi indicata)

In caso di raggruppamento di concorrenti già costituito o da costituirsi, a pena di esclusione la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 1 (da redigersi conformemente al modello "allegato A") devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento.

Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto segue:

Il concorrente dovrà presentare un **elaborato** denominato "**PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO**" articolato in riferimento a tutto il periodo dell'APPALTO, che dovrà essere sviluppato e argomentato nei contenuti, secondo quanto dettagliato nei sotto indicati criteri di valutazione. Il progetto dovrà individuare la **pluralità degli obiettivi, le modalità operative, le risorse, i mezzi utilizzati e i tempi**. L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica avverrà in base ai seguenti criteri:

PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO	PUNTEGGIO MASSIMO 74 PUNTI
A) Progetto di organizzazione e modello teorico del servizio tenuto conto di 14 sezioni di scuola dell'infanzia e 7 sezioni di nido d'infanzia.	40
B) Qualificazione del personale educativo e del soggetto proponente.	10
C) Piano d'informazione rivolto alle famiglie	8
D) verifica e controllo	6
E) Arricchimento dell'offerta alle famiglie	10
PUNTEGGIO TOTALE	74

Il progetto tecnico-organizzativo è così suddiviso:

A) Progetto di organizzazione e modello teorico del servizio tenuto conto di 14 sezioni di scuola dell'infanzia e 7 sezioni di nido d'infanzia: fino a un massimo di punti 40.

Verranno valutate le soluzioni organizzative, le metodologie e le modalità operative per la realizzazione organizzativa/gestionale dei servizi e per la cura dei rapporti con i destinatari degli stessi, considerando quali criteri qualitativi di eccellenza:

1) Descrizione del progetto di organizzazione educativa/didattica del servizio definito in termini temporali (esempio giornata, settimana, mese tipo), articolato per:

- Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema proposto per i servizi di centri estivi nidi (avendo come riferimento un nido d'infanzia a quattro sezioni miste sia per provenienza di plessi sia per composizione di età delle sezioni: piccolissimi/piccoli, piccoli/medi, medi/ grandi): fino a un massimo di punti 4.
- Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema proposto per i centri estivi di scuole infanzia a quattro sezioni miste sia per provenienza di plessi, sia per composizione di età 3,4,5 anni insieme: fino a un massimo di punti 4.

2) Descrizione del progetto di organizzazione del servizio in termini gestionali articolato per:

- il rapporto insegnanti/bambini/e nel nido per le sezioni piccolissimi, piccoli, medi e grandi e in caso di sezioni miste: fino a un massimo di punti 2.
- il rapporto insegnanti/bambine/i nella scuola dell'infanzia in sezioni miste: fino a un massimo di punti 2.
- la pianificazione del servizio avendo ad esempio un nido a 4 sezioni e una scuola dell'infanzia a 4 sezioni: routine, attività, organizzazione dei gruppi, organizzazione degli spazi: fino a un massimo di punti 4.
- Uscite didattico/educative inerenti al tema: fino a un massimo di punti 3.
- Metodologie gestionali per bambine/i con particolari necessita di socializzazione: fino a un massimo di punti 4.
- Metodologia educativa e interventi per la piena integrazione di ragazzi disabili: fino a un massimo di punti 4.

- Qualità e quantità di materiale impiegato per lo sviluppo delle attività in relazione alle fasce d'età: fino a un massimo di punti 3.
- la programmazione del servizio, il sistema di circolazione delle informazioni e di verifica dell'attività: fino a un massimo di punti 4.
- gli indicatori di controllo della qualità: fino a un massimo di punti 3.
- l'organizzazione della refezione e del Piano di autocontrollo (HACCP) con schede "tecniche" dei prodotti per la detersione e la sanificazione: fino a un massimo di punti 3.

B) Qualificazione del personale educativo e del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 10.

- Piano di formazione del personale: percorsi formativi e di qualificazione degli operatori (corsi di formazione/aggiornamento attinenti l'ambito educativo): fino a un massimo di punti 3.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, occorre descrivere all'interno del progetto il programma dei percorsi formativi e di qualificazione degli operatori, indicando: le tematiche trattate, il numero di ore, la qualifica dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara, il personale coinvolto. Saranno oggetto di valutazione i corsi/piani di formazione programmati nel periodo compreso nella durata del contratto.
- Curriculum coordinatore di servizio e coordinatori di plesso (qualificazione professionale aggiuntiva rispetto a quanto richiesto nel capitolato): fino a un massimo di punti 2.
- Modello organizzativo del personale (turni, mansioni, responsabilità direttiva e/o di coordinamento, attribuzione ecc.): fino a un massimo di punti 3.
- Esperienza e qualificazione del soggetto proponente e degli operatori: fino a un massimo di punti 2.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutate specifiche esperienze e competenze professionali comprovabili nella gestione dei servizi per la prima infanzia, riferite sia al soggetto proponente, sia agli operatori che saranno impegnati nel servizio.

C) Piano d'informazione rivolto alle famiglie: fino a un massimo di punti 8.

- Modalità di comunicazione con le famiglie, incontri/momenti di aggregazione con le stesse: fino a un massimo di punti 8.

D) verifica e controllo: fino a un massimo di punti 6.

- Procedura di verifica e controllo: fino a un massimo di punti 3.
- Procedure di valutazione del gradimento da parte degli utenti: fino a un massimo di punti 3.

E) Arricchimento dell'offerta alle famiglie: fino a un massimo di punti 10.

- Per l'organizzazione dei centri estivi dei nidi, al fine di garantire un passaggio "morbido", considerata l'età dei bambini e delle bambine, tra la quotidianità dell'anno scolastico e l'avvio del centro estivo, è previsto nel capitolato che l'ente gestore metta a disposizione negli ultimi sette giorni lavorativi del mese di giugno, una insegnante per ogni sezione in cui vi sono bambini che frequenteranno il centro estivo che li seguirà anche nei mesi successivi. Indicare i tempi e le modalità con cui tale arricchimento dell'offerta sarà espletato: fino a un massimo di punti 4.
- Parametri per l'attivazione dei servizi, rivolti ad una utenza privata, relativi al prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30 e del sabato mattina dalle 7.30 alle 12.00 senza pasto, con merenda a metà mattina, (nel mese di luglio) e nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto: fino a un massimo di punti 6.

In particolare indicare precisamente:

Numero minimo di bambini, per plesso, per i quali si attiverà il servizio di prolungamento giornaliero: fino a un massimo di punti 2 (come di seguito determinati).

Per i Centri estivi nidi (0-3 anni)

Per i Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Fino a 6 bambini	1 punto
7 bambini	0,75 punti
8 bambini	0,5 punti

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Fino a 6 bambini	1 punto
7 bambini	0,75 punti
8 bambini	0,5 punti

Numero minimo di bambini, per plesso, per i quali si attiverà il servizio del sabato mattina: fino a un massimo di punti 2 (come di seguito determinati).

Per i Centri estivi nidi (0-3 anni)

Per i Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Fino a 15 bambini	1 punto
16-17 bambini	0,75 punti
18-19 bambini	0,5 punti

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Fino a 15 bambini	1 punto
16-17 bambini	0,75 punti
18-19 bambini	0,5 punti

Numero minimo di bambini, per plesso, per i quali si attiverà il servizio nel mese di agosto (fascia oraria standard): fino a un massimo di punti 2 (come di seguito determinati).

Per i Centri estivi nidi (0-3 anni)

Per i Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Fino a 15 bambini	1 punto
16-17 bambini	0,75 punti
18-19 bambini	0,5 punti

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Fino a 25 bambini	1 punto
26-27 bambini	0,75 punti
28-29 bambini	0,5 punti

In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, **le sigle e le firme** devono essere apposti dai legali rappresentanti di ciascuna impresa. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere indicate espressamente le eventuali parti di attività o le quote di servizio che saranno svolte da ciascuna impresa, senza, naturalmente, alcuna indicazione di carattere economico.

Qualora il contenuto dell'offerta o di parte di essa possa comportare l'esigenza di tutela di protezione di segreti/brevetti tecnici e/o commerciali, tale esigenza dovrà essere motivatamente evidenziata direttamente nel corpo della medesima e prima di esplicitarne il contenuto, mediante espressa dichiarazione del/dei soggetto/i firmatario/i, nonché nelle comunicazioni di accompagnamento di eventuali documenti dimostrativi o direttamente sui medesimi. La dichiarazione dovrà essere debitamente firmata e accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

Nella busta "C" - Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto segue:

L'offerta economica, formulata secondo l'apposito **Modello Offerta Economica, (All. C)** è in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed espressa con:

- indicazione, in cifre ed in lettere, del costo complessivo annuo - calcolato moltiplicando il costo offerto per ogni sezione di nido e di scuola dell'infanzia (al netto dell'iva), per il numero di sezioni ipotizzate previste - **in ribasso rispetto** al costo annuo presunto del servizio riferito al periodo obbligatorio di apertura relativo al mese di luglio, quantificato in **Euro 185.000,00** al netto di IVA.
- Indicazione fasce tariffarie giornaliere (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) per bambino applicate per

il servizio di prolungamento giornaliero (mese di luglio);

il servizio del sabato mattina (mese di luglio)

il servizio nel mese di agosto

secondo le modalità di cui alla tabelle dettagliate al punto 15 del presente Bando e nel modello offerta economica (all. C)

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituirsi l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con atto notarile l'offerta deve essere sottoscritta solo dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

E' obbligatorio indicare "i costi relativi alla sicurezza" di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. n°50/2016 nonché i propri "costi della manodopera" complessivi per l'intero periodo contrattuale, ai fini della verifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett d) del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso la/e sottoscrizione/i deve/ono essere accompagnata/e dalla data di apposizione e la/e firma/e deve/ono essere leggibile/i per esteso.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persona da nominare.

Sono **escluse** le offerte pervenute in plico non integro come pure quelle non conformi alle prescrizioni sopra riportate e agli allegati.

Scaduto il termine sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Ai sensi dell'art 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente bando, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica o l'offerta economica sarà assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari.

Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Costituisce altresì causa di immediata esclusione senza possibilità di integrazione la mancata sottoscrizione dell'istanza/autodichiarazione di partecipazione o dell'offerta.

12. DATA DI APERTURA OFFERTE

Nella prima seduta pubblica, che si terrà il **giorno 15 maggio 2018 alle ore 9,00** presso una sala della sede legale dell' UNIONE in Piazza del Popolo 10 a Cesena, si provvederà all'apertura delle buste "A – documentazione" da parte del seggio di gara.

Successivamente la Commissione giudicatrice nominata provvederà in seduta pubblica, in data e ora che saranno comunicate sul sito www.unionevallesavio.it alla voce PROFILO DI COMMITTENTE, all'apertura delle buste "B - offerta tecnica", al solo ed esclusivo fine dell'acquisizione della documentazione prodotta, che sarà valutata successivamente in seduta riservata.

La seduta pubblica, di apertura delle buste "C - offerta economica", si terrà successivamente previa pubblicazione della data sul sito di cui sopra.

In ogni caso le date e gli orari delle successive sedute pubbliche ed ogni altra comunicazione relativa la presente procedura di gara, verranno comunicate nel sito suddetto.

13. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'appaltatore consiste negli incassi derivanti dalla gestione del servizio (riferita al mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30), come dettagliatamente indicato **all'art. 11** del Capitolato Speciale oltre agli incassi derivanti dall'eventuale attivazione dei servizi di prolungamento orario e del sabato mattina (nel mese di luglio) e dell'attivazione del servizio nel mese di agosto di cui agli artt. 2 e 3 del capitolato allegato, le cui tariffe sono determinate, **nei limiti di quanto indicato in sede di offerta economica**, ed incassate direttamente dall'Appaltatore.

Il Comune di Cesena, erogherà all'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, un **corrispettivo di gestione annuo**, quantificato a base gara in Euro 185.000,00 al netto di IVA e determinato esattamente sulla base dell'offerta in ribasso presentata e delle sezioni effettivamente attivate; il corrispettivo di gestione è pagato direttamente dal Comune ed è finanziato a mezzo di competenti capitoli di bilancio comunale. I pagamenti avverranno, secondo le modalità previste dal capitolato.

14. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta rimane valida per 210 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art.95 c. 3 , secondo i seguenti elementi di valutazione, con i sotto elencati correlati punteggi massimi attribuibili.

L'aggiudicazione sarà effettuata dal Dirigente **Responsabile del procedimento di gara** a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla **somma dei punteggi attribuiti al progetto tecnico-organizzativo eventualmente riparametrato e all'offerta economica**.

A parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per il progetto tecnico-organizzativo (max 74 punti). In caso d'ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Resta ferma la possibilità per l'amministrazione Comunale di non aggiudicare in caso di non accoglimento del progetto e/o condizioni proposte o qualora l'offerta risulti incongrua.

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1)	A – progetto tecnico organizzativo	Punti 74
2)	B - Offerta economica	Punti 26
	TOTALE	Punti 100

OFFERTA TECNICA (massimo 74 PUNTI)

Ad ogni concorrente offerente sarà assegnato un punteggio riferito alla valutazione complessiva dell'elaborato "Progetto tecnico-organizzativo" fino a un massimo di **74 punti** determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente concernente la modalità di presentazione dell'offerta tecnica.

Tutti i punti dovranno essere descritti in modo dettagliato e puntuale e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno valutati in relazione alla coerenza, concretezza e verificabilità delle proposte offerte.

Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione giudicatrice procederà laddove non diversamente specificato assegnando a ciascun elemento oggetto di valutazione un coefficiente tra quelli sotto elencati:

Valutazione	Coefficiente
- Eccellente	1
- Ottimo	0,9
- Buono	0,8
- Discreto	0,7
- Sufficiente	0,6
- Parzialmente Adeguato	0,4
- Inadeguato	0,2
- Assente, Non valutabile	0

Il punteggio per ogni singolo criterio/sub criterio sarà determinato laddove non diversamente specificato moltiplicando il coefficiente di giudizio assegnato discrezionalmente dalla commissione per il punteggio massimo previsto per lo specifico criterio/sub criterio.

Tutti i valori saranno espressi tenendo 2 cifre decimali, con arrotondamento in eccesso o per difetto sul terzo decimale.

Il punteggio finale complessivo relativo alla proposta progettuale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a tutte le singole componenti l'offerta progettuale stessa.

Qualora l'offerta progettuale, prima della riparametrazione di cui di al successivo paragrafo, non totalizzi almeno 45 punti, sui 74 punti massimi previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Riparametrazione

Nel caso in cui non vi sia nessuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto per il merito tecnico, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale al punteggio ottenuto senza riparametrazione, secondo lo schema seguente:

Offerta tecnica migliore (che ha ottenuto il punteggio più alto, "Pm") = 74 punti

Punteggio attribuito all'offerta tecnica Oi = $P_i/P_m * 74$

Oi = Offerta iesima

Pi: Punteggio ottenuto senza riparametrazione dall'Offerta tecnica iesima

Pm: Punteggio più alto (ottenuto senza riparametrazione)

OFFERTA ECONOMICA (massimo 26 PUNTI)

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata con i seguenti criteri:

A) INDICAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO ANNUO: (fino a un massimo di 20 punti)

Il punteggio sarà attribuito sul ribasso offerto sulla base d'asta di Euro 185.000,00, che sarà espresso in Euro con 2 decimali e sarà così determinato:

costo base d'asta (IVA ESCLUSA) – (meno) costo offerto (IVA ESCLUSA)
- al ribasso più alto saranno attribuiti 20 (venti) punti.

La commissione esaminatrice attribuirà gli altri punteggi in base alla seguente formula:

$$P_n = 20 \times \frac{\text{Ribasso n}}{\text{Ribasso più alto}}$$

dove:

Pn: punteggio attribuito al concorrente in esame

Rn: ribasso attribuito al concorrente in esame

B) INDICAZIONE FASCE TARIFFARIE GIORNALIERE (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) applicate per il servizio di prolungamento giornaliero (mese di luglio); il servizio del sabato mattina (mese di luglio) il servizio nel mese di agosto: (fino a un massimo di 6 punti)

Il punteggio sarà attribuito secondo le modalità di cui alla sottostante tabella:

Fascia tariffa giornaliera (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) per bambino applicata per il prolungamento giornaliero: fino a un massimo di punti 2.

Per i Centri estivi nidi (0-3 anni)

Per i Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Inferiore a 7 €	1 punto
Da 7 a 9 €	0,5 punti
> 9 €	0 punti

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Inferiore a 5 €	1 punto
Da 5 a 7 €	0,5 punti
> 7 €	0 punti

Fascia tariffa giornaliera (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) per bambino applicata per il sabato mattina: fino a un massimo di punti 2.

Per i Centri estivi nidi (0-3 anni)

Per i Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Inferiore a 15 €	1 punto
Da 15 a 17 €	0,5 punti
> 17 €	0 punti

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Inferiore a 15 €	1 punto
Da 15 a 17 €	0,5 punti
> 17 €	0 punti

Fascia tariffa giornaliera (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) per bambino applicata per il mese di agosto (fascia oraria standard): fino a un massimo di punti 2.

Per i Centri estivi nidi (0-3 anni)

Per i Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Inferiore a 35 €	1 punto
Da 35 a 37 €	0,5 punti
> 37 €	0 punti

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Inferiore a 17 €	1 punto
Da 17 a 19 €	0,5 punti
> 19 €	0 punti

Il punteggio finale complessivo relativo all'offerta economica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti al criterio A) "INDICAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO ANNUO" e al criterio B) "INDICAZIONE FASCE TARIFFE GIORNALIERE".

E' obbligatoria la presentazione dell'offerta economica relativa a entrambi i criteri.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica saranno prese in considerazione soltanto due cifre decimali.

La proposta d'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'OFFERTA TECNICA (eventualmente riparametrato) e all'OFFERTA ECONOMICA secondo la seguente formula:

$$P_i = B_i + C_i$$

Dove:

- P_i è il punteggio del concorrente i -esimo,
- B_i è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica,
- C_i è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta economica.

La stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché sia stata positivamente giudicata dalla commissione.

Gli impegni derivanti dalle offerte migliorative diventano contrattuali in caso di aggiudicazione e se l'impresa non attua alcuni di tali impegni, saranno applicate le penali previste in capitolato speciale alle condizioni lì indicate.

16. SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Le operazioni di gara saranno assolve dal Seggio di gara della Stazione Unica Appaltante e da un'apposita Commissione giudicatrice il cui atto di nomina verrà pubblicato sul Profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

FASE INIZIALE DI AMMISSIONE

Il Seggio di gara, nel giorno stabilito per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà all'esame dei plichi pervenuti e all'apertura delle **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE** e :

- *verificherà la correttezza formale della documentazione prodotta dai concorrenti; ai fini dell'ammissibilità degli stessi;*
- *accertterà, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei presupposti di ammissione richiesti dal bando e dagli altri documenti di gara, anche a seguito di eventuali integrazioni.*

Il Seggio di gara procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato dalle dichiarazioni il possesso dei requisiti minimi necessari per la partecipazione alla presente gara.

L'ESITO DELLA FASE DI AMMISSIBILITÀ, ai sensi e per gli effetti dell'art 29 comma 1, secondo periodo del Dlgs 50/2016, **VERRA' PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE e comunicato via PEC ai partecipanti (all'indirizzo indicato dagli stessi in sede di istanza di partecipazione).**

Successivamente in seduta aperta ai partecipanti, appositamente comunicata sul medesimo sito, si procederà all'apertura e valutazione delle offerte.

FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice in apposita seduta pubblica procederà nello svolgimento delle operazioni di gara e, dopo aver verificato l'integrità delle buste, procederà all'apertura delle BUSTE B "OFFERTA TECNICA" *al solo ed esclusivo fine della acquisizione della documentazione prodotta, che sarà valutata successivamente in seduta riservata*, applicando i punteggi inerenti gli elementi valutativi previsti, secondo le *modalità* previste nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al presente Bando.

Successivamente, la stessa Commissione, in seduta pubblica, la cui data sarà pubblicata sul sito PROFILO DI COMMITTENTE, darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente all'offerta tecnica, e procederà quindi all'apertura delle buste "C - OFFERTA ECONOMICA" per la valutazione, applicando i punteggi secondo le formule previste nei criteri di valutazione dell'offerta economica di cui al presente Bando, dandone lettura.

La Commissione, fatto salvo la verifica delle offerte ritenute anomale (prima della riparametrazione), a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto, e rimetterà la documentazione di gara al Dirigente della Stazione Unica appaltante per provvedere all'aggiudicazione definitiva.

EVENTUALE VALUTAZIONE DI CONGRUITA'

Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. con il supporto della Commissione, potrà valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si potrà eventualmente procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

La proposta di aggiudicazione dell'appalto verrà formulata nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata dall'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica fatta salva la procedura di verifica di congruità di cui sopra **compresa la verifica del**

rispetto dei minimi retributivi di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016, a norma dell'art. 95 comma 10 ultimo capoverso.

FASE DI VERIFICA E CONTROLLO

L'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto è subordinata al positivo esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali prescritti e alla veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la dimostrazione dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento.

Per il primo classificato verranno effettuati i controlli d'Ufficio c/o le Amministrazioni competenti, che potranno estendersi anche ad altri partecipanti, ai sensi dell'art.85 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

Il primo classificato, su espressa richiesta, dovranno presentare tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax/PEC, i documenti integranti e comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara (di cui allegato "A", ed eventualmente quelli di cui all'allegato "B").

In particolare :

> in relazione al requisito

di cui al **punto 7 lett. d)** - fatturato complessivo per servizi educativi analoghi a quelli oggetto della gara nella fascia 0-6 anni realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore a complessivi € 400.000 (quattrocentomila) (Iva esclusa): **copia delle relative fatture oppure copia del registro IVA fatture emesse.**

> in relazione al requisito

di cui al **punto 7 lett. e)** - avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 servizi educativi per la prima infanzia analoghi a quelli oggetto di gara (fascia 0-6 anni) affidati da enti pubblici e/o da privati: **copia delle dichiarazioni dei committenti/concedenti con attestazione del buon esito.**

La riscontrata non conformità alle dichiarazioni rese, comporta l'esclusione dalla gara e nuova proposta di aggiudicazione, l'eventuale incameramento della cauzione provvisoria (art. 93 comma 6 del D.lgs. 50/2016), nonché la segnalazione alle competenti Autorità.

Il dirigente competente procede alla aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, anche d'ufficio.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal Comune di cui in oggetto e, a norma dell'art. 2 comma 3 D.P.R. 14/04/2013 n. 62, dovrà attenersi, nell'esecuzione del servizio, anche ai Codici di Comportamento nazionale e aziendale, disponibili nel sito internet del Comune di cui in oggetto.

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto, per fatto dell'aggiudicatario, comporta la decadenza dall'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria (artt. 93 comma 6 e 103 comma 3 D.lgs 50/2016) e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, da parte del Comune.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di cui in oggetto non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica con la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto, non conterrà clausola compromissoria ed avverrà mediante atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata, IN MODALITÀ ELETTRONICA (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari a seguito delle disposizioni di legge che saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula.

E' PERTANTO NECESSARIO CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA SIA IN POSSESSO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o DIGITALE.

Le spese contrattuali e gli oneri connessi che saranno poste a carico dell'aggiudicatario (Diritti di segreteria, Imposta di Registro, Imposta di Bollo), possono essere presuntivamente quantificabili in complessivi Euro 2.700.

Il contratto stipulato è immediatamente efficace.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11 del Codice, e visto il DM. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (GURI n. 20 del 25/01/2017), le spese per la pubblicazione sulla GURI (calcolate presuntivamente in Euro 505) sono pagate dalla Stazione Appaltante e rimborsate dall'aggiudicatario alla medesima, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Tutte le informazioni, le risposte a quesiti frequenti (FAQ) e le comunicazioni relative alla presente procedura di gara anche ai fini di cui all'art. 29 DEL DLGS 50/2016 verranno pubblicate sul sito INTERNET: www.unionevallesavio.it alla voce PROFILO DI COMMITTENTE.

Le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 verranno effettuate, secondo le modalità ivi previste, agli indirizzi che i concorrenti sono obbligati ad indicare sulla istanza di partecipazione secondo il modello allegato "A".

16. SOSTITUTO

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 .

17. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 14 del capitolato.

Ai sensi dell'art. 105 c 3 lett c bis del D.lgs 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

18. CLAUSOLA SOCIALE

Si applica la clausola sociale così come prevista all'art. 18 del capitolato speciale. Per copia della documentazione attestante *l'organigramma dei lavoratori impegnati nel servizio nell' anno 2017* si rimanda al punto 10 del presente Bando.

19. ALTRE INFORMAZIONI

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. L'Amministrazione garantisce la massima riservatezza in presenza di manifeste espresse esigenze di tutela e di protezione di segreti / brevetti tecnici e/o commerciali. Gli importi dichiarati dovranno essere espressi in euro.

È esclusa la cessione del contratto.

È esclusa la competenza arbitrale.

Il presente bando è pubblicato sulla G.U.R.I., sul Sitar, in versione integrale sull' Albo on line dell'UNIONE, sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valle del Savio www.unionevallesavio.it, alla voce "PROFILO DI COMMITTENTE".

Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art.31 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Monica Esposito, Dirigente del Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione del Comune di Cesena.

Informazione ex art. 13 D.Lgs.196/2003:

I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi del Regolamento sull'accesso;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è Unione dei Comuni Vallesavio. Il Responsabile è il Dott. Rossi Angelo, Dirigente del Settore del Settore Stazione Unica Appaltante. L'incaricato del trattamento è il personale del SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE competente per il procedimento amministrativo.



IL DIRIGENTE DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Angelo Rossi

Allegati al Bando

"A" - MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

"B" - MODELLO PER LE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA AUSILIARIA (ART.89 DEL DLGS N.50/2016).

"C" - MODELLO OFFERTA ECONOMICA.

"1" CAPITOLATO SPECIALE

"2" ELENCO SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI



Spett.le UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Piazza del Popolo n. 10
47521 Cesena (FC)

Oggetto: COMUNE DI CESENA - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI
COMUNALI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 20 GIUGNO E
IL 31 AGOSTO DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020. Importo a base di gara Euro 585.000,00 iva
esclusa - Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione.

Il sottoscritto Nome _____ Cognome _____
nato/a a _____ il _____, residente a _____ Stato
_____ Via _____

in qualità di legale rappresentante, della Ditta sottoindicata,

CHIEDE

che l'impresa _____

(barrare la voce che interessa)

- come impresa singola.
quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del costituendo Raggruppamento di Imprese o
Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti:.....

(specificare per ciascuna impresa la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento ex art. 92 comma 2 DPR. 207/2010)

capogruppo: CATEGORIA..... quota %:.....
mandante: CATEGORIA..... quota %:.....

(in caso raggruppamenti di imprese costituenti, depennare se il raggruppamento è già costituito)

l'impresa, ai sensi dell' 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 si impegna, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla ditta individuata quale capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(eventualmente in caso di avvalimento - depennare o compilare)

che intende avvalersi ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n° 50/2016, dell'impresa ausiliaria _____
relativamente al requisito:.....

sia ammessa alla gara di cui in oggetto.

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi
degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,

DICHIARA

che:

- l'impresa è così esattamente denominata: _____;
- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di _____ per attività corrispondente al servizio da eseguire con i seguenti dati:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; data di iscrizione _____; durata della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (ditta individuale, società ..., consorzio...) _____;
- ai fini di cui agli artt. 30 commi 3 e 4; 23 comma 16; 95 comma 10 e 97 comma 5 del D.lgs n.50/2016 il C.C.N.L.
applicato è/sono il/i seguente/i (compilare).....

Handwritten signature

- l'impresa ai sensi della all'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è :
- microimpresa / piccola impresa* *media impresa* *non ricade fra quelle di cui all'art. 5c. 1 lett. a) L. n°180/2011*
- per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs n.50/2016, si indicano i seguenti indirizzi : Tel. _____ (facoltativo) FAX. _____
- > e_mail _____
- inoltre**
- > si indica il seguente indirizzo PEC al fine del suo utilizzo per ogni comunicazione relativa all' art. 76 c.3 D.lgs n. 50/2016): _____ (OBBLIGATORIO)

DICHIARA

- che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016¹ e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):
- > (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es.Sindaci, Revisori),
- direttori tecnici
- del socio unico persona fisica,
- socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci

- > i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara (*in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara*).
- >che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art.80 del dlgs 50/2016;

(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

- >che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

eventualmente (in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio) – compilare o barrare

- che (ex art 110 d.lgs 50/2016) il Curatore è stato autorizzato dal Giudice Delegato a partecipare come da provvedimento in data.....che si allega,

eventualmente (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) – compilare o barrare

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.] **che si allega in copia autocertificata conforme:** per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato (ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista.

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 **e non** ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 **e ha effettuato** assunzioni dopo il 18/01/2000;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori superiore a 35,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

(ipotesi soggetti condannati - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- che i soggetti di seguito indicati ricadono nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del D.lgs n° 50/2016 ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione:

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

residenza _____ quale _____

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

residenza _____ quale _____

DICHIARA ALTRESÌ

Che ai sensi e agli effetti di cui agli art. 48 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e 80 comma 5 lett m)

- i legali rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, della impresa, come sopra esattamente indicati non ricoprono la funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in alcuna altra impresa partecipante alla gara o Ausiliaria di concorrenti né sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- l'Impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale ditta Ausiliaria;
- *(nell'ipotesi di consorzi art. 45 comma 2 lettere b) e c) del lgs 50/2016) DITTE PER LE QUALI IL CONSORZIO PARTECIPA sono le seguenti:* _____

e che per

ciascuna delle stesse si allega specifica dichiarazione redatta sull'apposito modello. (utilizzare apposito modello unito al presente allegato)

DICHIARA INOLTRE

1. di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d'ora, ad eseguire in proprio tutti i servizi oggetto dell'appalto;

O, IN ALTERNATIVA*(scegliere chiaramente una delle due opzioni.)*che in caso di aggiudicazione **intende subappaltare** la seguente parte del servizio:

DICHIARA inoltre**quanto ai requisiti di partecipazione di cui al punto 7 lett. c) - d) – e) del Bando di Gara:**

- di avere capacità economica e finanziaria idonea a far fronte agli impegni economici e finanziari necessari per l'esecuzione del servizio in oggetto come attestato dalla referenza bancaria presentata unitamente alla presente;
- di avere un fatturato complessivo per servizi educativi analoghi a quelli oggetto della gara nella fascia 0-6 anni realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore a complessivi € 400.000 (quattrocentomila) (Iva esclusa);
- di avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 servizi educativi per la prima infanzia analoghi a quelli oggetto di gara (fascia 0-6 anni) affidati da enti pubblici e/o da privati come di seguito precisato:

Descrizione dettagliata dell'oggetto del servizio svolto e destinatari del servizio	Committente (DENOMINAZIONE E C.F.)	Periodo del servizio	Referente /ufficio/cognome nome / riferimenti mail e telefonici e fax
.....
.....
.....
.....
.....

DICHIARA ALTRESÌ

Di essere a conoscenza che a comprova delle dichiarazioni di cui sopra su espressa richiesta, dovrà presentare tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax/PEC, i seguenti documenti

In particolare

> in relazione al requisito: di avere un fatturato complessivo per servizi educativi analoghi a quelli oggetto della gara nella fascia 0-6 anni realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore a complessivi € 400.000 (quattrocentomila) (Iva esclusa):

- **copia delle relative fatture oppure copia del registro IVA fatture emesse.**

> in relazione al requisito: di avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 servizi educativi per la prima infanzia analoghi a quelli oggetto di gara (fascia 0-6 anni) affidati da enti pubblici e/o da privati:

- **copia delle dichiarazioni dei committenti/concedenti con attestazione del contratto, dell'importo e del buon esito.**

DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell'IVA, che farà carico all'ente appaltante;

DICHIARA, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati **dell'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO o del Comune di cui all'oggetto di gara** (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del **Comune di cui all'oggetto di gara** negli ultimi tre anni di servizio,
- e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti a questo procedimento sono i seguenti:

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____
 nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____
 nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

DICHIARO INFINE

- di autorizzare l'accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell'offerta .
- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l'aggiudicatario o a campione, anche d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale, eventuale (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

accompagnata

da fotocopia di un documento di identità personale

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione.

"TABELLA ANTIMAFIA"

individuazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia) ai fini della verifica, tramite BDN (banca dati nazionale antimafia)

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ	Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni (art. 85 c.2 let. a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 let. b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati .
Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 let. c)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 let. d)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 let. e)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 let. f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 let. g)	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 let. h)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 let. i)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c.2 ter)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)

MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO
(nell'ipotesi di più ditte esecutrici utilizzare per ciascuna il presente modello)

Oggetto: COMUNE DI CESENA – APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 20 GIUGNO E IL 31 AGOSTO DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020. Importo a base di gara **Euro 585.000,00 iva esclusa** – Modello per l'indicazione delle imprese esecutrici del Consorzio.

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto il sottoscritto legale rappresentante del Consorzio dichiara altresì che il CONSORZIO PARTECIPA ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZIATE:

(indicare l'esatta denominazione e le lavorazioni che si intendono rispettivamente assegnare)
(si ricorda che qualora l'impresa consorziata indicata sia a sua volta un consorzio questo dovrà essere in grado di eseguire direttamente i lavori):

- l'impresa è così esattamente denominata: _____;
- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente al servizio da eseguire con i seguenti dati:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; data di iscrizione _____; durata della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (ditta individuale, società ..., consorzio...) _____;

che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es.Sindaci, Revisori),

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.





**MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI
AVVILIMENTO (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)**

Oggetto: COMUNE DI CESENA – APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 20 GIUGNO E IL 31 AGOSTO DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020. Importo a base di gara **Euro 585.000,00 iva esclusa** – Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto della ditta concorrente: _____

il sottoscritto nome _____ cognome _____

legale rappresentante dell'impresa ausiliaria di tale ditta dichiaro che :

- l'impresa ausiliaria è così esattamente denominata: _____;
- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente al servizio da eseguire con i seguenti dati:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; data di iscrizione _____; durata della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (ditta individuale, società ..., consorzio...) _____;

(barrare la casella della voce che interessa)

- l'impresa ai sensi della all'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è :
 microimpresa / piccola impresa media impresa non ricade fra quelle di cui all'art. 5c. 1 lett. a) L. n°180/2011

- per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs n.50/2016, si indicano i seguenti indirizzi : Tel. _____ (facoltativo) FAX. _____

> e mail _____

inoltre

> si indica il seguente indirizzo PEC al fine del suo utilizzo per ogni comunicazione relativa all' art. 76 c.3 D.lgs n. 50/2016): _____ **(OBBLIGATORIO)**

DICHIARA

- che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016ⁱ e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es.Sindaci, Revisori),
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,
 - socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci

> i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara / in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara).

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art.80 del dlgs 50/2016
(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016
eventualmente (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) – compilare o barrare

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,] **che si allega in copia autocertificata conforme:** per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo con continuità aziendale**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista.

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 **e non** ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 **e ha effettuato** assunzioni dopo il 18/01/2000;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori superiore a 35,* è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

(ipotesi soggetti condannati - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- che i soggetti di seguito indicati ricadono nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016 ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione:

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

residenza _____ quale _____

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

residenza _____ quale _____

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016

che l'impresa si obbliga, nei confronti del Comune di cui all'oggetto di gara e nei confronti della ditta concorrente di cui sopra a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse e i requisiti necessari di cui è carente il concorrente specificati nel contratto di avvalimento.

In particolare

il REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art.83 comma 5 D.lgs 50/2016):

Una idonea dichiarazione bancaria con la quale l'istituto bancario dichiara che, in base alle informazioni in suo possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, **CHE SI ALLEGA IN ORIGINALE:**

il REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art.83 comma 5 D.lgs 50/2016):

-Fatturato complessivo per servizi educativi analoghi a quelli oggetto della gara nella fascia 0-6 anni realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore a complessivi € 400.000 (quattrocentomila) (Iva esclusa);

I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE - PROFESSIONALI (art.83 comma 6 D.lgs 50/2016) esattamente descritti nel contratto di avvalimento:

- di avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 servizi educativi per la prima infanzia analoghi a quelli oggetto di gara (fascia 0-6 anni) affidati da enti pubblici e/o da privati come di seguito precisato:

Descrizione dettagliata dell'oggetto del servizio svolto e destinatari del servizio	Committente (DENOMINAZIONE E C.F.)	Periodo del servizio	Referente /ufficio/cognome nome / riferimenti mail e telefonici e fax
.....
.....
.....
.....

DICHIARA ALTRESÌ

Di essere a conoscenza che, a comprova delle dichiarazioni di cui sopra e del contratto di avvalimento, su espressa richiesta, l'impresa ausiliata dovrà presentare tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax/PEC, i seguenti documenti
In particolare

> in relazione al requisito: di avere un fatturato complessivo per servizi educativi analoghi a quelli oggetto della gara nella fascia 0-6 anni realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore a complessivi € 400.000 (quattrocentomila) (Iva esclusa):

- **copia delle relative fatture oppure copia del registro IVA fatture emesse.**

> in relazione al requisito: di avere effettuato a regola d'arte e con buon esito, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 servizi educativi per la prima infanzia analoghi a quelli oggetto di gara (fascia 0-6 anni) affidati da enti pubblici e/o da privati:

- **copia delle dichiarazioni dei committenti/concedenti con attestazione del contratto, dell'importo e del buon esito.**

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 7
che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara.

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016

che l'impresa si obbliga in solido con l'impresa concorrente nei confronti del Comune di cui all'oggetto di gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

eventualmente in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267

se necessario ai sensi del comma 5 dell'art 110 del D.Lgs. n° 50/2016 - *(depenare se non ricorre il caso)*

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 :

- Che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso **il comune di cui all'oggetto di gara** a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

DICHIARO INFINE

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa concorrente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria

accompagnata

da fotocopia di un documento di identità personale

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione

¹ Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



Competente
BOLLO

ALLEGATO "C"

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: COMUNE DI CESENA – APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 20 GIUGNO E IL 31 AGOSTO DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020. Importo a base di gara **Euro 585.000,00** iva esclusa.

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ via _____ con riferimento alla gara in oggetto indicata;

OFFRE

Il seguente **costo complessivo annuo** - calcolato moltiplicando il **costo offerto per ogni sezione di nido e di scuola dell'infanzia** (al netto dell'iva), per il numero di sezioni ipotizzate previste – **in ribasso rispetto** al costo annuo presunto del servizio riferito al periodo obbligatorio di apertura relativo al mese di luglio, quantificato in **Euro 185.000,00** al netto di IVA:

	A	B	
	Costo offerto per sezione (Iva esclusa)	N. sezioni	Totale (Iva esclusa)
1) Costo sezione nido	Euro _____ (in cifre e in lettere)	7	Euro _____ (in cifre e in lettere)
2) Costo sezione scuola infanzia	Euro _____ (in cifre e in lettere)	14	Euro _____ (in cifre e in lettere)
COSTO COMPLESSIVO ANNUO Totale offerto (A1xB1+A2xB2) Iva esclusa			Euro _____ (in cifre e in lettere)

OFFRE

LE SEGUENTI FASCE TARIFFARIE CUI SI VINCOLERA' NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE RIFERITE AI SOTTOELENCATI SERVIZI:

Fascia tariffa giornaliera (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) per bambino applicata per il prolungamento giornaliero. **Barrare la fascia di prezzo offerta:**

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Inferiore a 7 €	<input type="checkbox"/>
Da 7 a 9 €	<input type="checkbox"/>
> 9 €	<input type="checkbox"/>

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Inferiore a 5 €	<input type="checkbox"/>
Da 5 a 7 €	<input type="checkbox"/>
> 7 €	<input type="checkbox"/>

Fascia tariffa giornaliera (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) per bambino applicata per il sabato mattina **Barrare la fascia di prezzo offerta:**

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Inferiore a 15 €	<input type="checkbox"/>
Da 15 a 17 €	<input type="checkbox"/>
> 17 €	<input type="checkbox"/>

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Inferiore a 15 €	<input type="checkbox"/>
Da 15 a 17 €	<input type="checkbox"/>
> 17 €	<input type="checkbox"/>

Fascia tariffa giornaliera (comprensiva di ogni onere, anche di natura fiscale) per bambino applicata per il mese di agosto (fascia oraria standard). **Barrare la fascia di prezzo offerta**

Centri estivi nidi (0-3 anni)

Inferiore a 35 €	<input type="checkbox"/>
Da 35 a 37 €	<input type="checkbox"/>
> 37 €	<input type="checkbox"/>

Centri estivi scuole infanzia (3-6 anni)

Inferiore a 17 €	<input type="checkbox"/>
Da 17 a 19 €	<input type="checkbox"/>
> 19 €	<input type="checkbox"/>

DICHIARA

che il costo degli oneri per la sicurezza del lavoro interni (cosiddetti aziendali), di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. n°50/2016 (compresi nell'importo complessivo), determinati in relazione alla propria organizzazione aziendale ammonta ad Euro:

.....
In cifre

.....
In lettere

DICHIARA

che ai fini di cui agli artt. 30 commi 3 e 4; 23 comma 16; 95 comma 10 e 97 comma 5 del D.lgs n.50/2016, il COSTO DELLA MANODOPERA complessivo per l'intero periodo contrattuale, determinato in relazione alla propria organizzazione aziendale ed alla offerta presentata ammonta ad Euro:


.....
In cifre

.....
In lettere

_____, il _____

Firma





COMUNE DI CESENA

SETTORE **Scuola, Sport e Partecipazione**
 SERVIZIO **Scuola**
 UFFICIO **Scuola**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
 Tel: 0547.356321 Fax 0547.356581
 E-mail: scuola@comune.cesena.fc.it

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI
 ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI.
 PERIODO 20 GIUGNO 2018 - 31 AGOSTO 2020**

Art. 1 - OGGETTO E DURATA

1.1 – Oggetto e durata del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei centri estivi comunali per bambini da 0 a 6 anni.

Il presente affidamento è riferito al periodo compreso fra il 20 giugno 2018 e il 31 agosto 2020.

Il Servizio in questione deve essere svolto dalla Impresa Aggiudicataria (di seguito denominata I.A.) secondo il calendario e le quantificazioni orarie stabilite dal Comune di Cesena (di seguito denominato Comune).

Il servizio dei centri estivi sarà svolto in alcuni plessi di nidi d'infanzia comunali e scuole dell'infanzia comunali o statali, che saranno individuati sulla base delle iscrizioni pervenute;

1.2 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e comunque entro il 20 giugno 2018, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n 50.

L'I.A. è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 2 - SERVIZIO CENTRI ESTIVI

Il Servizio riguarda l'organizzazione e la gestione dei seguenti centri estivi comunali:

2.1 Centri estivi 0-3 anni

Il servizio è organizzato per il numero di bambini e bambine da 0 a 3 anni iscritti e accolti ai sensi del "Codice delle norme regolamentari in materia di servizi educativi, istruzione e diritto allo studio", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 14 dicembre 2017, ai centri estivi comunali entro il 30 giugno di ogni anno della durata del servizio.

I bambini e le bambine che vengono iscritti ai centri estivi devono al 30 giugno di ogni anno, frequentare i nidi d'infanzia del Comune di Cesena. Potranno essere accolti presso i centri estivi comunali, i bambini e le bambine frequentati i nidi privati convenzionati con il Comune di

Cesena nel caso questi non attivino i centri estivi presso le loro strutture per esiguità di richieste o per impedimenti strutturali.

I centri estivi si svolgono dal 1° luglio al 31 agosto presso i locali di nidi d'infanzia del Comune, da individuarsi annualmente sulla base delle iscrizioni pervenute. Il servizio è distinto in due periodi:

- 1° luglio – 31 luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con servizio educativo, servizio di pulizia e servizio di custodia a carico della I.A., ad esclusione del servizio di cucina a carico del Comune. La gestione del prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30 e del sabato mattina dalle 7.30 alle 12.00 senza pasto su richiesta dell'utenza interessata, è a carico dell'I.A., la quale stabilisce e incassa direttamente dall'utenza le quote di frequenza, così come indicato dall'offerta presentata in sede di gara.
- 1° agosto - 31 agosto, su richiesta dell'utenza interessata, interamente a carico della I.A., per quanto concerne servizi educativi, di pulizia e custodia e refezione, la quale stabilisce e incassa direttamente dall'utenza le quote di frequenza, così come indicato dall'offerta presentata in sede di gara.

2.2 Centri estivi 3-6 anni

Il servizio è organizzato per il numero di bambini e bambine da 3 a 6 anni iscritti e accolti ai sensi del "Codice delle norme regolamentari in materia di servizi educativi, istruzione e diritto allo studio" ai centri estivi comunali entro il 30 giugno di ogni anno della durata del servizio.

I bambini e le bambine che vengono iscritti ai centri estivi devono al 30 giugno di ogni anno, frequentare le scuole dell'infanzia comunali, statali, private convenzionate del Comune di Cesena.

I centri estivi si svolgono dal 1° luglio al 31 agosto presso i locali di scuole d'infanzia del Comune, da individuarsi annualmente sulla base delle iscrizioni pervenute. Il servizio è distinto in due periodi:

- 1° luglio – 31 luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con servizio educativo, servizio di pulizia e di custodia a carico della I.A. e di cucina a carico del Comune. La gestione del prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30 e del sabato mattina dalle 7.30 alle 12.30 senza pasto su richiesta dell'utenza interessata, è a carico dell'I.A., la quale stabilisce e incassa direttamente dall'utenza le quote di frequenza, così come indicato dall'offerta presentata in sede di gara. Nel caso di attivazione del sabato mattina, la I.A. dovrà farsi carico di una merenda di metà mattina confezionata e autorizzata dalle dietiste del Comune.
- 1° agosto - 31 agosto di ciascuna annualità, su richiesta dell'utenza interessata, interamente a carico della I.A., per quanto concerne servizi educativi, di pulizia e custodia e refezione, la quale stabilisce e incassa direttamente dall'utenza le quote di frequenza, così come indicato dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

3.1 - Centri estivi 0-3 anni

La I.A. si obbliga:

- a garantire il Servizio del centro estivo per il periodo 1° luglio - 31 agosto per ciascun anno della durata del servizio, secondo le modalità dichiarate nel progetto di organizzazione e di svolgimento del servizio presentato in sede di gara. Per quel che riguarda la gestione del prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30 e del sabato mattina dalle 7.30 alle 12.00 l'I.A. si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta. L'I.A. ha l'obbligo di attivare il servizio di prolungamento orario in caso di richieste di frequenza di almeno 9 bambini per plesso e il servizio del sabato mattina in caso di richieste di almeno 20 bambini per plesso. Il servizio nel mese di agosto dovrà essere attivato in caso di richieste di frequenza di almeno

20 bambini per ciascun plesso. Per numeri inferiori a 20 l'I.A. si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta.

- a garantire l'impiego di personale in possesso di profili professionali idonei al servizio indicato e in rapporto numerico minimo, rispetto agli iscritti, pari a quanto previsto per la Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19, "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" e successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 1564 del 16/10/2017, "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016";
- a provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- a trasmettere al Comune, prima dell'avvio del Servizio in oggetto, l'elenco degli operatori che verranno impiegati e fornire per ognuno di essi il curriculum professionale;
- a garantire negli ultimi sette giorni lavorativi del mese di giugno, la presenza nelle sezioni di nidi comunale ove vi siano dei bambini che frequenteranno il centro estivo, di un'insegnante che sarà nei mesi successivi riferimento per quegli stessi bambini;
- a sottostare alle verifiche disposte dal Comune, allo scopo di controllare la corretta esecuzione degli obblighi assunti col presente contratto;
- a designare un Responsabile incaricato di mantenere i rapporti col Comune, segnalando le modalità affinché possa essere contattato giornalmente in caso di necessità;
- ad assumere l'onere retributivo e contributivo degli operatori impegnati nel Servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza; trasmettere, in relazione a ciò, al Comune copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi;
- a curare la pulizia giornaliera dei locali dei nidi d'infanzia comunali concessi, ove viene effettuata l'attività del Centro estivo.
- a garantire l'idoneità dei mezzi di trasporto per le uscite didattiche e a trasmettere al Comune copia del contratto sottoscritto col vettore;
- a garantire, a norma di legge, tutte le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività in oggetto;

L'I.A.:

- è l'unica responsabile del corretto svolgimento del Servizio (comprendendo anche il servizio di trasporto per le uscite) in tutti i suoi aspetti gestionali e organizzativi, in conformità con quanto indicato nel Progetto di organizzazione e svolgimento del servizio presentato in sede di gara.
- è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri operatori in osservanza di quanto previsto nel presente capitolato;
- è tenuta a relazionarsi per l'organizzazione, la quantificazione, il controllo e il pagamento dei Servizi in oggetto da parte dell'utenza e del Comune, al Settore Scuola, Sport e Partecipazione del Comune, il quale indicherà all'I.A. il proprio referente.

3.2 - Centri estivi 3-6 anni

La I.A. si obbliga:

- a garantire il Servizio del centro estivo per il periodo 1° luglio – 31 agosto, secondo le modalità dichiarate nel progetto di organizzazione e di svolgimento del servizio presentato in sede di gara. Per quel che riguarda la gestione del prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30 e del sabato mattina dalle 7.30 alle 12.00 l'I.A. si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta. L'I.A. ha l'obbligo di attivare il servizio di prolungamento orario in caso di richieste di frequenza di almeno 9 bambini per plesso e il servizio del sabato mattina in caso di richieste di almeno 20 bambini per plesso. Il servizio nel mese di agosto dovrà essere attivato in caso di richieste di frequenza di almeno 30 bambini per

ciascun plesso. Per numeri inferiori a 30 l'I.A. si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta.

- a garantire l'impiego di personale in possesso di profili professionali idonei, come da normativa vigente, al servizio indicato;
- a provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- a trasmettere al Comune, prima dell'avvio del Servizio in oggetto, l'elenco degli operatori che verranno impiegati e fornire per ognuno di essi il curriculum professionale;
- a sottostare alle verifiche disposte dal Comune, allo scopo di controllare la corretta esecuzione degli obblighi assunti col presente contratto;
- a designare un Responsabile incaricato di mantenere i rapporti col Comune, segnalando le modalità affinché possa essere contattato giornalmente in caso di necessità;
- ad assumere l'onere retributivo e contributivo degli operatori impegnati nel Servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza; trasmettere, in relazione a ciò, al Comune copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi;
- a curare la pulizia giornaliera dei locali delle scuole dell'infanzia comunali concessi, ove viene effettuata l'attività del Centro estivo.
- a garantire l'idoneità dei mezzi di trasporto per le uscite didattiche e a trasmettere al Comune copia del contratto sottoscritto col vettore;
- a garantire, a norma di legge, tutte le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività in oggetto;
- ad inserire, qualora risultassero posti a disposizione, bambini e bambine non frequentanti le scuole dell'infanzia del territorio o non residenti, pur mantenendo il rapporto numerico indicato dal progetto.

L'I.A.:

- è l'unica responsabile del corretto svolgimento del Servizio (comprendendo anche il servizio di trasporto per le uscite) in tutti i suoi aspetti gestionali e organizzativi, in conformità con quanto indicato nel Progetto di organizzazione e svolgimento del servizio presentato in sede di gara.
- è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri operatori in osservanza di quanto previsto nel presente capitolato;
- è tenuta a relazionarsi per l'organizzazione, la quantificazione, il controllo e il pagamento dei Servizi in oggetto da parte dell'utenza e del Comune, al Settore Scuola, Sport e Partecipazione del Comune, il quale indicherà all'I.A. il proprio referente.

3.3 - Servizi ausiliari

I servizi 3.1 e 3.2 sono comprensivi di tutte le attività in capo alle figure degli esecutori scolastici, che includono i seguenti obblighi:

- prevedere una figura di esecutore scolastico per ogni sezione attivata con un orario compatibile con l'apertura del servizio;
- trasmettere al Comune, prima dell'avvio del Servizio in oggetto, l'elenco degli operatori che verranno impiegati e fornire per ognuno di essi il curriculum professionale;
- provvedere alla pulizia, al riordino di tutti i locali del plesso scolastico e allo spostamento delle suppellettili e degli arredi; provvedere al controllo preventivo prima delle uscite, alla pulizia e al riordino dell'area esterna di pertinenza del nido e della scuola dell'infanzia;
- ritirare o recapitare corrispondenza o plichi alla scuola/nido;
- sorvegliare e custodire i locali scolastici, gli arredi e le loro attrezzature, garantendone la conservazione ed evitandone l'asportazione senza autorizzazione;

- assistere e curare gli alunni in caso di assenza momentanea dell'insegnante o affidati alla loro sorveglianza in casi di particolari necessità o previsti dal progetto educativo e dalle azioni pedagogiche definite insieme al Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione;
- controllare e sorvegliare l'accesso al plesso scolastico;
- coadiuvare il personale insegnante ed educativo durante le attività giornaliere, le uscite sia a piedi sia con mezzi quali bus, le attività particolari promosse dalla scuola/nido e in accordo con il Coordinamento Pedagogico;
- garantire la presenza di esecutori scolastici durante le feste e le manifestazioni promosse dalla scuola/nido in accordo con il Coordinamento Pedagogico;
- collaborare con i cuochi alla pulizia e al riordino degli spazi e delle attrezzature di cucina; provvedere alla distribuzione e somministrazione dei pasti, alla loro ricezione e porzionamento; rispettare le procedure previste dal metodo HACCP in vigore; coadiuvare il personale insegnante durante il momento del pasto; provvedere alla ricezione delle presenze giornaliere e alla loro trasmissione al personale di cucina;
- rispettare nello svolgimento delle attività di servizio le norme igieniche e sanitarie stabiliti dagli Uffici competenti del Comune e dall'Azienda USL;
- provvedere su indicazione degli Uffici comunali competenti all'apertura, alla sorveglianza e alla chiusura dei locali anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportano la presenza oltre l'orario di normale funzionamento;
- intervenire agli incontri relativi alla gestione del servizio, secondo quanto previsto dalla programmazione del plesso e del Coordinamento Pedagogico.

OPERAZIONI GIORNALIERE:

Tutte le aree comuni dei nidi/scuole d'infanzia, compresi i servizi igienici del personale, dovranno essere sottoposte alle necessarie operazioni di lavatura di sanitari, di arredi e di lavaggio dei pavimenti eseguito con appositi strumenti con l'utilizzo di adeguati prodotti per la sanificazione e deterzione.

Le sezioni dovranno essere sottoposte alle necessarie operazioni di lavatura di sanitari e arredi connessi alla cura del corpo, di arredi e di lavaggio dei pavimenti eseguito con appositi strumenti con l'utilizzo di adeguati prodotti per la sanificazione e deterzione, lavatura dei tavoli con prodotti detergenti disinfettanti, pulizia degli arredi e oggetti ludici presenti:

Lo svuotamento dei bidoni deve avvenire con regolarità durante la giornata al fine di evitare cattivi odori.

Portare a fine turno e a fine giornata l'immondizia negli appositi bidoni esterni.

OPERAZIONI SETTIMANALI;

Settimanalmente dovrà essere provveduto al lavaggio delle pareti piastrellate con appositi detergenti adatti alla deterzione e sanificazione, lavaggio dei vetri, pulizia delle porte di ingresso e di comunicazione interna.

Gli Esecutori scolastici della I.A. debbono:

- rispettare le scadenze, gli orari e le modalità di servizio stabilite dal Comune;
- rispettare la L.R n. 11 del 24-6-2003, DGR n. 342/2004 relativa all'idoneità sanitaria;
- conoscere e rispettare le norme di igiene contenute nel Piano di Autocontrollo adottato dalla I.A. e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- indossare gli indumenti di lavoro (camice e copricapo), i dispositivi di protezione individuale (calzature e grembiuli impermeabili) indicati dal documento di valutazione dei rischi (di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e il cartellino di identificazione forniti dalla I.A..

Nelle sedi in cui verranno svolti i centri estivi comunali dei nidi e delle scuole dell'infanzia, l'I.A. dovrà fornire il set dei prodotti detergenti e disinfettanti e le attrezzature per garantire

l'esecuzione del Piano di sanificazione per le aule e spazi scolastici stabilite dal Piano di Autocontrollo adottato dalla I.A. stessa.

L'I.A. dovrà produrre un Piano di sanificazione indicando i prodotti usati e fornendo le relative schede tecniche da inserire nel piano stesso.

È inoltre responsabilità dell'I.A. assicurare la formazione degli esecutori scolastici rispetto alle competenze richieste per l'esecuzione del servizio in oggetto.

3.4 - Obblighi di carattere generale

L'I.A. si obbliga a svolgere il servizio in modo conforme al progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara.

L'I.A. è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio di cui al presente capitolato.

L'I.A. dovrà assicurare, nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'I.A. si obbliga altresì:

Sciopero

Il Gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12-6-1990, n. 146 e successive modificazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Interruzione del servizio

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno diritto al Gestore a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, impreveduto e imprevedibile e al di fuori del controllo del Gestore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia dovute dal Gestore Pubblico.

3.5 - Domicilio dell'impresa Appaltatrice e referenti

L'I.A. dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale il Comune di Cesena potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata), l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.

L'I.A. deve comunicare altresì all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico e indirizzo di posta elettronica. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'I.A. deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento telefonico di un sostituto.

3.6 - D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39

L'I.A. ha l'obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per ogni persona che svolga attività professionali o volontarie all'interno del servizio, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di

condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile").

3.7 - Riservatezza

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare (Amministrazione Comunale di Cesena).

L'I.A. si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'I.A. o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

L'I.A. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'I.A. sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

3.8 - Obblighi vaccinazioni

Le eventuali iscrizioni al servizio effettuate direttamente dall'I.A., al di fuori di quelle trasmesse dall'Ufficio Nidi e Scuole infanzia del Comune di Cesena sono anch'esse assoggettate agli obblighi vaccinali previsti dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".

L'I.A. è tenuta a tenere alle verifiche sul rispetto di tali obblighi, in assenza del quale non può essere effettuato l'accesso al servizio.

Art. 4 - SEDI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

La I.A. svolge il servizio di centro estivo presso immobili di proprietà comunale (nidi e scuole d'infanzia, idonei e arredati, per il periodo 1° luglio - 31 agosto di ciascun anno per tutta la durata dell'appalto, in concessione gratuita.

La consegna degli spazi e attrezzature avviene con apposito verbale, comprendente l'inventario dei beni concessi in uso, sottoscritto dal Comune di Cesena e dalla I.A.

La I.A. è tenuta alla custodia e al corretto utilizzo dei locali ad essa consegnati, vigilando sulla buona conservazione e sul regolare uso degli spazi, degli arredi, degli utensili e delle strutture di pertinenza. La I.A. deve attuare tutti quei provvedimenti che garantiscono l'integrità del plesso e controllare che le attività svolte siano compatibili con l'uso a cui sono destinati i plessi, comunicando al coordinamento pedagogico del Comune eventuali problemi relativamente all'immobile e al suo uso;

In particolare alla I.A. compete:

- sovrintendere alla custodia e allo stato di conservazione dei plessi;
- sovrintendere alla apertura e chiusura degli edifici secondo le esigenze dell'uso;
- comunicare tempestivamente al coordinamento pedagogico del Comune la necessità di interventi di manutenzione o riparazione quando questi competono al Comune;
- vigilare sull'uso corretto rispetto alla destinazione degli edifici, del telefono/internet e alle finalità degli utilizzatori;

Nel caso di un uso improprio delle utenze telefoniche compreso il collegamento internet (uso superiore alla media annuale calcolata sulle ultime due annualità) sarà obbligo della I.A. risarcire l'Amministrazione Comunale di tutta la spesa effettuata.

Tutto il materiale affidato in uso si intende in buono stato di conservazione.

L'I.A. è tenuta a ripristinare le attrezzature, gli arredi e i complementi d'arredo eventualmente mancanti o danneggiati per colpa grave, incuria e negligenza nella custodia e nell'uso.

Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Costituiscono obblighi per il Comune:

- La concessione di locali dei nidi e scuole d'infanzia del territorio Comunale per i mesi di luglio e agosto di ciascun anno per tutta la durata dell'appalto, per lo svolgimento dei centri estivi di cui all'art.1;
- Eventuale servizio di assistenza all'handicap, con personale specificatamente dedicato;
- L'attivazione della procedura per le iscrizioni e la definizione della graduatoria degli ammessi per il mese di luglio;
- La determinazione e l'introito della retta di frequenza per il mese di luglio e una retta maggiorata per i bambini non frequentanti i nidi d'infanzia del Comune di Cesena, inseriti in caso di posti disponibili;
- La definizione dell'organizzazione delle sezioni in base alle normative regionali e nazionali circa il rapporto adulti/bambini e alle iscrizioni pervenute. Tale organizzazione sarà oggetto dei momenti di confronto e co-progettazione tra i referenti della I.A. e il coordinamento pedagogico comunale;
- L'attivazione di momenti di confronto e co-progettazione tra operatori del gestore e il coordinamento pedagogico del Comune;
- La predisposizione ed esecuzione delle verifiche sulla funzionalità del Servizio;
- Il pagamento delle utenze, ad eccezione di quelle derivanti da un uso improprio delle utenze telefoniche e del collegamento internet;
- I pagamenti dei corrispettivi alla I.A. per la gestione dei centri estivi educativi nel mese di luglio, secondo le modalità di cui all'art. 11.

Art. 6 - FORNITURA PASTI

Il Comune di Cesena fornirà i pasti e le merende per i bambini, escluso la mattina del sabato, e per il personale avente diritto (insegnanti e ausiliari che svolgono l'orario intermedio e la giornata lunga) secondo i menù approvati dal Dipartimento di Cure Primarie dell'Azienda USL di Cesena, nonché le diete speciali per i bambini che ne necessitano.

Il pasto verrà preparato dai cuochi comunali tenendo conto del numero delle presenze giornaliere, che dovranno essere comunicate loro per iscritto dall'I.A. entro le ore 9:00 del mattino.

Eventuali richieste di variazione al menù in vigore, quali pasti per uscite o per feste dovranno essere concordate con il Servizio Refezione scolastica, Nidi e Scuole Infanzia (Ufficio dietiste) con un anticipo di giorni 15.

A carico dei cuochi comunali vi è anche la pulizia dei piatti, bicchieri, posate e tovaglie (escluso i tovaglioli e i bavaglioni in capo agli/alle esecutori scolastici della I.A.).

Il prelievo dei pasti presso la cucina comunale, l'allestimento della sala mensa e di tutto quanto attiene l'organizzazione del pasto e delle merende è a carico dell'I.A..

Quest'ultimo deve osservare lo specifico "Piano di Autocontrollo comunale" relativamente alla fase dello sporzionamento, ovvero al trasferimento del cibo dalla cucina alle sezioni, al porzionamento dei pasti, anche in riferimento alle diete speciali e alla gestione e pulizia del refettorio.

Gli addetti a tale servizio dovranno essere in possesso di specifico "attestato da alimentarista" e copia dello stesso dovrà essere opportunamente inserita all'interno del "Piano di Autocontrollo" conservato presso la cucina.

Art. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Cesena verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

Il Comune di Cesena, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, l'I.A. sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuta ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal responsabile unico del procedimento.

Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze e inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal RUP saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Il Comune si riserva di chiedere alla I.A., in qualsiasi momento, la sostituzione del personale che non si dimostri all'altezza dei compiti assegnatigli o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato nei confronti dei minori. La I.A. dovrà procedere entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione alla sostituzione. In caso di non adempimento sarà applicata la penale prevista all'art. 13 del presente capitolato.

Art. 8 - RISPETTO DEI CONTRATTI

Tutti gli operatori impiegati nel Servizio rispondono del loro operato all'I.A., la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il presente affidamento.

L'I.A. si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località (provinciale) in cui si svolge il Servizio e ad adempiere regolarmente agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori.

L'I.A. è responsabile in solido dell'osservanza di tali norme.

Tutti i servizi e le attività realizzate all'interno del servizio, deve essere eseguito rispettando gli obblighi precisati.

Art. 9 - DANNI A PERSONE O COSE

La I.A. è responsabile di ogni danno che derivi al Comune e a terzi dall'adempimento del servizio svolto dai propri operatori e dal servizio di trasporto per le uscite didattiche.

Qualora la I.A. o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune provvederà direttamente, a danno della I.A., trattenendo l'importo dalla fattura temporalmente più vicina o dal deposito cauzionale.

Art. 10 - GARANZIA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Cesena da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

È obbligo dell'I.A. stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000 (tremilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000 (tremilioni/00).

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'I.A..

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'I.A. prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al responsabile unico del procedimento prima dell'inizio del servizio.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Cesena potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'I.A. o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

Art. 11 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo che l'Amministrazione comunale pagherà all'I.A. sarà determinato annualmente sulla base del numero di sezioni di nido e scuola d'infanzia effettivamente attivate, applicando il costo/sezione indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Il corrispettivo per il servizio svolto dalla I.A. viene liquidato ogni anno al termine dei centri estivi dal Comune, sulla base della regolarità del servizio svolto.

Il pagamento sarà effettuato entro gg. 30, previa verifica di conformità da parte del Responsabile unico del procedimento della corretta esecuzione del servizio e della posizione DURC.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, con cadenza annuale, previa istanza motivata dell'I.A. e dopo apposita istruttoria condotta dal Dirigente Responsabile, si provvederà all'adeguamento del corrispettivo offerto in base all'indice dei prezzi al consumo FOI, al netto dei tabacchi, rilevato dall'ISTAT.

11.1 - Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 102 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.

La verifica di conformità sarà avviata entro 5 giorni dall'ultimazione delle prestazioni così come attestata dal certificato di ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del verbale di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e, successivamente alla scadenza del contratto, allo svincolo della cauzione definitiva.

11.2 - Verifica Documento Unico Regolarità Contributiva

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'Impresa appaltatrice.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano all'I.A., gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Art. 12 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'I.A. devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 € possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. L'I.A. dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 13 - PENALITÀ

Il Comune applicherà alla I.A. le seguenti penalità, qualora si determinino le condizioni qui di seguito indicate.

- € 50,00 per ogni singolo episodio e per ogni ora di ritardo in cui gli operatori dell'I.A. si presentino in servizio, rispetto agli orari definiti per l'apertura del servizio. La stessa penalità si applica per ogni ora e per ogni singolo episodio in cui gli operatori non svolgano l'intero orario di servizio stabilito.
- € 150,00 per ogni episodio in cui l'operatore assuma nei confronti dei minori un comportamento inadeguato ai compiti assegnati.
- € 130,00 per ogni singolo episodio in cui la I.A. non provveda, in tempo utile per garantire la continuità del Servizio, alla sostituzione dell'operatore assente.
- € 180,00 per ogni operatore e per ogni giorno di ritardo, rispetto al tempo assegnato per iscritto dal Comune, in cui la I.A. non provveda alla sostituzione definitiva dell'operatore nei cui confronti il Comune abbia rilevato un comportamento non adeguato alle funzioni assegnate.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dal Settore Scuola, Partecipazione e Sport mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con la quale si contestano gli inadempimenti. Decorso inutilmente tale termine senza che siano state prodotte controdeduzioni ritenute valide, il Comune si rivarrà sui crediti o sulla cauzione la quale dovrà essere integrata entro 10 giorni.

Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 14 - SUBAPPALTO

Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del servizio che intendono subappaltare. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art. 105.

Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'I.A., che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. L'I.A. provvede al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Cesena almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'Impresa eventualmente indicata per assumere quote del servizio di cui trattasi, dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale formula la contestazione degli addebiti all'I.A., assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- al verificarsi di almeno due applicazioni delle penalità previste all'art. 13;
- all'impiego da parte della I.A. nel Servizio di operatori non in possesso del profilo e delle qualifiche richieste nel presente Capitolato;
- al verificarsi delle seguenti ipotesi: apertura di una procedura concorsuale a carico della I.A.; messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della I.A.; inosservanza delle norme

di legge relative al personale utilizzato e della mancata applicazione di quanto contenuto nei rispettivi contratti; interruzione non motivata del servizio; difformità nella realizzazione del Progetto presentato in fase di offerta, accertata dal Comune.

A copertura del danno subito, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento completo del danno, il Comune incamera la relativa cauzione definitiva.

Qualora la I.A. dovesse disdire il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo penale, sulla cauzione definitiva e alla I.A. verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della I.A. in caso di risoluzione del contratto, il Settore Scuola, Sport e Partecipazione procederà immediatamente a norma di legge.

Art. 16 - MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La mancata attivazione del servizio per esigenze di interesse pubblico o necessità non imputabili al Comune, non dà diritto all'I.A. di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 17 - CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'I.A. deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte del servizio pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. stesso. La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di cui al D.M. 12-3-2004 n. 123.

Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Così come previsto dall'art. 93 comma 4 e dall'art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le suddette garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'I.A. è tenuta al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto l'I.A. si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire e utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già erano adibiti al servizio oggetto del presente appalto quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore sulla base dell'organigramma dei lavoratori impegnati nell'anno 2017 fornito dal precedente gestore, come messo a disposizione fra la documentazione in fase di gara, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 19 - RISCHIO INTERFERENZE (DUVRI)

Il Comune di Cesena ha effettuato la valutazione dei rischi da interferenze di cui art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e, vista la natura del servizio e le modalità di svolgimento, ritiene che non siano rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e di conseguenza non sussistano costi riferite a tali rischi.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. A carico dell'I.A. restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto. comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

Settore scuola, Sport e Partecipazione
La Dirigente
Dott.ssa Monica Esposito

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE





COMUNE DI CESENA

SETTORE **Scuola, Sport e Partecipazione**
 SERVIZIO **Scuola**
 UFFICIO **Scuola**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
 Tel: 0547.356321 Fax 0547.356581
 E-mail: scuola@comune.cesena.fc.it

Procedura per l'affidamento della gestione dei centri estivi comunali per bambini da 0 a 6 anni.
 Periodo 20 giugno 2018 - 31 agosto 2020.
 CIG: 741799424D. CPV 80110000-8.

Elenco plessi scolastici fra cui saranno annualmente individuate le sedi dei centri estivi dei nidi e scuole dell'infanzia, ai sensi dell'art. 1.1 del capitolato tecnico.

NIDI COMUNALI

CASE FINALI

Via Paradiso, 130
 Tel. 0547 300353
 n. 2 sezioni

IL PRATO

Viale Carducci, 65
 Tel. 0547 21344
 n. 4 sezioni

IPPODROMO

Via Fabio Ricci, 50
 Tel. 0547 331540
 n. 4 sezioni

IDA SANGIORGI -MULINI

Via Rasi e Spinelli, 91
 Tel. 0547 25741
 n. 3 sezioni

SAN MAURO

Via San Miniato, 30
 Tel. 0547 600400
 n. 2 sezioni


VIGNE CENTRO

Via Tommasini, 2
 Tel. 0547 384938
 n. 1 sezione

VIGNE PARCO

Via Nello Casali, 70
 Tel. 0547 382780
 n. 4 sezioni





COMUNE DI CESENA

SETTORE **Scuola, Sport e Partecipazione**
SERVIZIO **Scuola**
UFFICIO **Scuola**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356321 Fax 0547.356581
E-mail: scuola@comune.cesena.fc.it

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

CASE FINALI

Via Paradisò, 130
Tel. 0547 300353
n. 2 sezioni

FIORITA

Via Lombardia, 179
Tel. 0547 300045
n. 4 sezioni

IPPODROMO

Via Fabio Ricci, 50
Tel. 0547 331540
n. 3 sezioni

IDA SANGIORGI - MULINI

Via Rasi e Spinelli, 91
Tel. 0547 25881
n. 3 sezioni

MACERONE

Via Olof Palme, 80
Tel. 0547 311075
n. 3 sezioni

OLTRESAVIO

Via Quarto dei Mille, 187
Tel. 0547 330224
n. 4 sezioni

SAN MAURO

Via San Miniato, 80
Tel. 0547 331333
n. 4 sezioni


VIGNE CENTRO

Via Tommasini, 2
Tel. 0547 384938
n. 2 sezioni

VIGNE PARCO

Via Nello Casali, 70
Tel. 0547 382780
n. 2 sezioni





COMUNE DI CESENA

SETTORE **Scuola, Sport e Partecipazione**
SERVIZIO **Scuola**
UFFICIO **Scuola**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356321 Fax 0547.356581
E-mail: scuola@comune.cesena.fc.it

SCUOLE D'INFANZIA STATALI

MARINO MORETTI-VILLARCO

Via Certaldo, 355
0547 331738
n. 5 sezioni

SERGIO MARIANI-SAN VITTORE

Via San Vittore, 1374
0547 661414
n. 2 sezioni

CARDUCCI

Via Zara, 2
0547 29865
n. 5 sezioni

PONTE ABBADESSE

P.le Paola Brighi, 6
0547 29742
n. 3 sezioni

PORTA FIUME

Via Saffi 53
0547 331366
n. 2 sezioni

PORTA SANTA MARIA-OSSERVANZA

P.le V. Da Montefeltro 20
Tel 0547 29603
n. 2 sezioni

ARCOBALENO BULGARIA-CASE MISSIROLI

Via Ruffio 360
Tel. 0547 58967
n. 1 sezione

CASE CASTAGNOLI

Via Emilia Levante 1346
Tel. 0547 302377
n. 1 sezione

COLIBRI' - CALISESE

Via Capranica 283
Tel. 0547 314131
n. 2 sezioni

GIRASOLI - PONTE PIETRA

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

*I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in
collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena*



COMUNE DI CESENA

SETTORE **Scuola, Sport e Partecipazione**
SERVIZIO **Scuola**
UFFICIO **Scuola**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356321 Fax 0547.356581
E-mail: scuola@comune.cesena.fc.it

Piazzale Danilo Dolci 50
Tel. 0547 300281
n. 3 sezioni

ARCOBALENO - CALABRINA
Via Primo Targhini 4045
Tel. 0547 325012
n. 3 sezioni

AQUILONE - VILLA CHIAVICHE
Via Pisignano 185
Tel. 0547 302377
n. 3 sezioni

IL GIARDINO e IL GIARDINETTO - SANTEGIDIO
Via Anna Frank 75 - 185
Tel. 0547 384710 - 632475
n. 6 sezioni

MARTORANO
Via Ravennate 2441
Tel. 0547 383002
n. 3 sezioni

PIEVESESTINA
Via Dismano 4750
0547 317090
n. 4 sezioni

RONTA
Via Ravennate 2439
Tel. 0547 353244
n. 2 sezioni

TORRE DEL MORO
Via Ventimiglia 98
Tel. 0547 330735
n. 4 sezioni

Settore Scuola, Partecipazione e Sport
La Dirigente

Dott.ssa Monica Esposito



Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

*I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in
collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena*